

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BAUNEI E GIRASOLE**

rep. n° \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventuno addì \_\_\_\_\_

del mese di Maggio, nella sede del Comune di \_\_\_\_\_

**TRA**

- Il Comune di Baunei con sede in via San Nicolò n. 2, codice fiscale C.F. 820001690914, rappresentato dal Sindaco dott. Corrias Salvatore nato a Baunei il 13.10.1973, che agisce in esecuzione della deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ P, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Girasole con sede in Via Nazionale n. 21, codice fiscale 82000850915, rappresentato dal Sindaco dott. Congiu Gianluca nato a Lanusei il 16.04.1975, che agisce in esecuzione della deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO**

- Che l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- Che l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato;
- Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- Che le Amministrazioni Comunali di Baunei e Girasole, appartenenti alla provincia di Nuoro zona territoriale omogenea dell'Ogliastra ricomprese nell'ambito della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e pertanto stipulare una convenzione per il servizio di segreteria;
- Che ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. 83489 del 02/12/2020, emanata a seguito delle disposizioni del D.M. del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, è previsto che la nomina del segretario titolare della convenzione debba essere necessariamente effettuata dal rappresentante dell'ente avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione e che tale ente assumerà la qualificazione di Ente capofila;

- Che il consiglio comunale di Baunei, con propria deliberazione n. .... del ....., e il consiglio comunale di Girasole, con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;
- Che, secondo le risultanze dei servizi demografici, al 31.12.2020, il Comune di Baunei conta una popolazione residente di n. 3549 abitanti ed il Comune di Girasole conta una popolazione residente di n. 1304 abitanti, per un totale di n. 4853.
- Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
  - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
  - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### *Art. 1*

#### *Oggetto e finalità*

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Baunei e di Girasole, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

### *Art. 2*

#### *Comune capo-convenzione*

Il Comune di Baunei è individuato quale Comune capo - convenzione.

### *Art. 3*

#### *Nomina e revoca del Segretario*

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione, individuato nel Comune di Baunei, previo accordo con il Sindaco del Comune di Girasole.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune di Baunei, previo accordo con il Sindaco del Comune di Girasole.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

### *Art. 4*

#### *Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale*

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari, per il Comune di Baunei 24 ore settimanali e per il Comune di Girasole 12 ore settimanali.

2. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza nei due Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

3. L'articolazione dell'orario settimanale lavorativo sarà stabilita con successivo atto formale, assunto di concerto tra i Sindaci ed il Segretario Comunale.

#### *Art. 5*

#### *Classe della convenzione di segreteria*

La presente convenzione è classificata nella classe III<sup>a</sup> a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, in quanto la popolazione complessiva al 31.12.2020 ammonta a n. 4.853, di cui per il Comune di Baunei n. 3.549 e per il Comune di Girasole n. 1.304.

#### *Art. 6*

#### *Trattamento economico del Segretario Comunale*

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Spetta al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.
3. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali 2016/2018 del 17/12/2020 e a quelli successivi, a cura del competente ufficio del Comune Capo Convenzione.

#### *Art. 7*

#### *Forme di consultazione*

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire all'altro Comune tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

#### *Art. 8*

#### *Durata e cause di scioglimento*

1. La presente convenzione, è da intendersi valida a partire dal 01.06.2021 e fino al 31 dicembre 2021, eventualmente prorogabile.

2. La stessa può essere risolta per una delle seguenti cause:

a) per scadenza naturale della convenzione;

b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate; in tal caso la convenzione si intende risolta nella data che verrà concordata tra i Sindaci o, in mancanza di accordo, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

3. La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.
4. Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale titolare manterrà la titolarità del Comune di Baunei o in alternativa potrà avvalersi della disciplina approvata dall'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
5. L'intenzione di recedere o risolvere consensualmente la convenzione dovrà essere, con congruo anticipo, notificata al Segretario titolare della segreteria convenzionata.
6. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Sardegna, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la classificazione della sede, la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

#### Art. 9

##### *Rapporti economici*

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale fa carico per il 66,67% al Comune di Baunei, per il 33,33% al Comune di Girasole. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. 3.
4. Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre il Comune di Girasole provvederà, sulla base del prospetto dei costi inviato dal Comune di Baunei all'avvio della Convenzione, a liquidare mensilmente la frazione mensile delle stesse corrispondendo la relativa quota al Comune di Baunei previa richiesta di liquidazione.
4. Il Comune di Baunei compilerà, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il riparto delle spese sostenute nell'anno precedente, che verrà comunicato al Comune di Girasole per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.
5. I diritti di rogito spettanti al segretario saranno liquidati dal Comune capofila solo previo trasferimento delle somme occorrenti da parte del Comune cui le competenze accessorie si riferiscono.
6. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme contrattuali.
6. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati nel rispetto del rapporto di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, o qualora il Segretario Comunale svolga ulteriori funzioni previste dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il relativo onere derivante dalla maggiorazione della retribuzione di posizione fino al 50%, sarà interamente a carico del Comune interessato.
8. Sono fatti salvi in relazione al riparto delle spese previste dal precedente comma gli accordi tra i Sindaci, nel caso in cui la maggiorazione venga riconosciuta da entrambi i Comuni, in quanto ne sussistano le condizioni previste nei contratti collettivi.

#### Art. 10

##### *Congedi, aspettative*

Le assenze per congedi straordinari, per permessi e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune di Baunei capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Le assenze per congedo ordinario debbono essere concordate con i Sindaci interessati e sono comunicate dal Segretario Comunale ai medesimi.

In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata, con un segretario supplente, è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario Comunale, con un segretario supplente, sarà effettuata da un solo segretario per entrambi gli enti convenzionati.

La presenza del Segretario supplente presso gli enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino.

*Art. 11*

*Rinvii*

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2020, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale per il Governo, ex agenzia per dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale della Sardegna, per i seguiti di competenza

*Art. 12*

*Registrazione*

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco del Comune di Baunei  
Salvatore Corrias

Il Sindaco del Comune di Girasole  
Gianluca Congiu